Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 marzo 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 56 DEL 4 MARZO 1965:

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° ottobre 1964 al 31 ottobre 1964.

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° ottobre 1964 al 31 ottobre 1964.

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° ottobre 1964 al 31 ottobre 1964.

(10554 - 10555 - 10556)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1964, n. 1628.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di «Anatomia e istologia patologica» della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Milano il 18 giugno 1961, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la

cattedra di « Anatomia e istologia patologica » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 3.

I contributi annui a carico del Pio Istituto Santa Corona, vengono determinati in L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 30. — VILLA

Repertorio n. 273

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Convenzione fra l'Università degli studi di Milano e il Pio Istituto Santa Corona di Milano per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di Anatomia e istologia patologica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Milano.

L'anno millenovecentosessantaquattro e questo giorno diciotto del mese di giugno in Milano, nella sede della Università degli studi in via Festa del Perdono, 7, innanzi a me, dott. Roberto Buongiovanni, direttore amministrativo della Università degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 3 novembre 1958, a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse della Università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti, d'accordo con me ufficiale rogante, rinunziato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nato a Mestre (Venezia), nella sua qualità di rettore magnifico della Università degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 4 dicembre 1963;

on. Erisia Gennai Tonietti, nata a Rio Marina (Livorno) nella sua qualità di presidente del Pio Istituto Santa Corona di Milano, corso Italia, 52, ed in rappresentanza del medesimo, autorizzata dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione del 9 marzo 1964

Premesso

che, per le necessità didattico-scientifiche della cattedra di Anatomia ed istologia patologica dell'Università degli studi di Milano è necessario provvedere alla istituzione di un posto di assistente ordinario;

che il Pio Istituto Santa Corona, con sede in Milano, corso Italia, 52, è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario alla cattedra di Anatomia ed istologia patologica dell'Università degli studi di Milano;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università hanno deliberato nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare l'offerta del Pio Istituto Santa Corona;

Tutto ciò premesso

fra il Pio Istituto Santa Corona, rappresentato come sopra, e l'Università degli studi di Milano nella persona del suo rettore prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Il Pio Istituto Santa Corona affinchè alla cattedra di Anatomia ed istologia patologica della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 520.000 (cinquecentoventimila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, il Pio Istituto Santa Corona si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, il Pio Istituto Santa Corona si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza d'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'im-

porto lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente istituito con la presente convenzione.

L'Università di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, lettera *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni; il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse della Università degli studi di Milano, sarà registrata in esenzione delle tasse di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo di sei facciate e quattro righe da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura da me datane alle parti che lo approvano e sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante.

Il rettore dell'Università degli studi di Milano
C. Mario CATTABENI

Il presidente del Pio Istituto Santa Corona di Milano
E. G. TONIETTI

Il direttore amministrativo - Ufficiale rogante
BUONGIOVANNI

Registrato a Milano, addì 1° luglio 1964 al n. 21, vol. V - Atti pubblici - Esente.

Il direttore: VASSALLO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 69.

Prezzi speciali di vendita del sale raffinato prelevato presso la salina di Volterra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279; 24 ottobre 1955, n. 1006; 13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383 e 28 agosto 1960, n. 1046, che determinano i prezzi speciali di vendita del sale per la salagione delle pelli, per la raffinazione degli oli e la fabbricazione dei saponi, per la pastorizia e per la salagione dei pesci quando il prodotto è prelevato direttamente presso gli stabilimenti di produzione del Monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1964, n. 300;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi speciali di vendita del sale raffinato prelevato presso la salina di Volterra, tenuto conto delle maggiori spese sostenute per la raffinazione;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' consentito il prelevamento presso la salina di Volterra del sale raffinato destinato alle industrie della salagione delle pelli, della raffinazione degli oli, della fabbricazione dei saponi, della pastorizia e della salagione dei pesci.

I prezzi stabiliti rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279; 24 ottobre 1955, n. 1006; 13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383; 28 agosto 1960, n. 1046, sono aumentati di lire 450 al quintale quando trattasi di sale raffinato prelevato presso la salina di Volterra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. 70.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto bizantino;
Papirologia giuridica;
Diritto pubblico dell'economia;
Esegesi delle fonti del diritto italiano.

Art. 14. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

Diritto pubblico dell'economia;
Storia del diritto pubblico italiano;
Diritto privato comparato;
Diritto processuale generale.

Art. 46. — Dopo il sesto comma è aggiunto alla propedeuticità relativa al corso di laurea in Medicina e chirurgia l'esame di Fisiologia umana nei riguardi di quello di Farmacologia.

Gli articoli da 89 a 96 relativi alla Scuola di applicazione forense annessa alla Facoltà di giurisprudenza sono abrogati e sostituiti con la seguente nuova denominazione: « Scuola di perfezionamento in Discipline forensi ed amministrative con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi ».

Scuola di perfezionamento in discipline forensi ed amministrative

Art. 89. — Al fine di soddisfare le esigenze teoriche e pratiche della preparazione dei laureati all'esercizio della professione forense ed all'assunzione delle funzioni giudiziarie ed amministrative, è istituita presso la Facoltà di giurisprudenza, nell'ambito delle attività del Seminario giuridico, una Scuola di perfezionamento in discipline forensi ed amministrative.

Art. 90. — Alla Scuola possono iscriversi i laureati in Giurisprudenza, in Scienze politiche ed in Economia e commercio. La domanda di ammissione, diretta al rettore, dovrà essere corredata del diploma di studi medi precedenti il corso di laurea di provenienza, del certificato di laurea e di tutti quei titoli che l'aspirante ritenga di dover presentare.

Il Consiglio di Facoltà determina anno per anno il numero massimo di allievi che possono essere iscritti alla Scuola, secondo le particolari esigenze che si manifestano in ciascun anno accademico.

Le domande di ammissione sono rimesse al direttore della Scuola, il quale, ove il numero dei richiedenti sia superiore a quello fissato come sopra, dopo aver valutato comparativamente i titoli, procede alla graduatoria degli aspiranti che deve essere approvata e resa esecutiva dal Consiglio di facoltà.

Art. 91. — La Direzione della scuola è affidata dal rettore ad un professore di ruolo della Facoltà di giurisprudenza per un triennio, su proposta della Facoltà stessa. Il direttore della Scuola vigila sulla frequenza, l'attività e la disciplina degli iscritti, controllando la osservanza degli orari delle lezioni e delle esercitazioni. La vigilanza del funzionamento generale della Scuola compete al preside della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 92. — L'insegnamento delle materie previste nel programma della Scuola è affidato, per incarico, a professori titolari, a liberi docenti od a persone di riconosciuta competenza, con deliberazione della Facoltà.

Art. 93. — Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni. La frequenza ai singoli corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria e deve essere attestata dai singoli insegnanti su uno speciale libretto, sul quale il direttore della Scuola dovrà apporre il visto per la validità di ciascun anno di corso. L'iscritto che non abbia soddisfatto agli obblighi suddetti e che non abbia superato gli esami prescritti per il primo anno non viene ammesso all'anno successivo, nè, se di secondo anno, può essere ammesso agli esami di diploma ed è, pertanto, tenuto ad iscriversi quale ripetente al corso non completato.

Art. 94. — Gli insegnamenti e le esercitazioni della Scuola debbono essere tenuti distinti da quelli per gli studenti del corso di laurea in Giurisprudenza ed in Scienze politiche. Gli insegnamenti possono avere, oltrechè carattere di lezioni cattedratiche, quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina e si possono, in parte, svolgere mediante conferenze, esercitazioni e discussioni su problemi della pratica amministrativa e forense.

Il programma della Scuola viene compilato ogni anno dal direttore e deve essere approvato dalla Facoltà, che approva altresì gli orari settimanali di insegnamento, concordati dal direttore della Scuola con gli insegnanti.

Art. 95. — Il corso di perfezionamento in discipline forensi ed amministrative ha la durata di due anni divisi in un primo anno di studi comuni a tutti gli allievi ed in un anno di studi, distinto in due sezioni:

a) di pratica forense;
b) di pratica amministrativa.

Gli insegnamenti del primo anno di corso, comuni alle due sessioni, sono:

1) Diritto civile;
2) Diritto commerciale;
3) Diritto processuale civile;
4) Diritto finanziario;
5) Diritto penale;
6) Procedura penale;
7) Diritto amministrativo.

Gli insegnamenti del secondo anno, per la sezione di pratica forense, sono:

1) Diritto costituzionale;
2) Diritto ecclesiastico e matrimoniale;
3) Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
4) Diritto processuale amministrativo;
5) Diritto fallimentare.

Gli insegnamenti del secondo anno, per la sezione di pratica amministrativa sono:

1) Diritto costituzionale;
2) Diritto pubblico regionale;
3) Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
4) Scienza dell'amministrazione;
5) Diritto processuale amministrativo;
6) Contabilità dello Stato;
7) Economia politica e statistica.

Art. 96. — Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi, in unica sessione, alla fine di ogni anno di corso e si svolgono secondo le norme seguenti. Le Commissioni relative sono costituite dal Collegio degli

insegnanti del primo anno di corso, per gli esami di questo; dal Collegio degli insegnanti del ramo forense, per gli esami del secondo anno di tale specializzazione, e dal Collegio degli insegnanti del ramo amministrativo per gli esami di secondo anno di questa specializzazione. Tali Commissioni sono nominate dal direttore che, in caso di impedimento di uno o più degli anzidetti insegnanti, provvede a sostituirli con un professore di ruolo della Facoltà, di materie affine o con un libero docente. La Commissione per l'esame di diploma è nominata dal rettore. Essa è composta di sette membri di cui uno è il direttore della Scuola, che la presiede, e gli altri sono scelti dal rettore fra i professori dei corsi ufficiali di insegnamento della Scuola. In caso di impedimento del direttore, la Commissione è presieduta dal professore più anziano di ruolo, insegnante presso la Scuola. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici persone che siano fra loro e con alcuno dei candidati parenti od affini fino al quarto grado incluso.

Art. 97. — Gli esami di profitto del primo anno consistono in un colloquio orale sostenuto dall'allievo con la Commissione, sulle varie discipline oggetto del corso frequentato. Non è ammesso al secondo anno di corso quell'allievo che non raggiunga la sufficienza in tutte le materie d'insegnamento del primo anno. Gli esami di profitto del secondo anno consistono nello svolgimento di due temi scritti, su argomenti assegnati dalle Commissioni e riguardanti le discipline trattate nei due anni di corso. Gli allievi sono tenuti a consegnare gli elaborati entro otto ore dalla dettatura del tema.

Non è ammesso all'esame di diploma l'allievo che non raggiunga la sufficienza in entrambi i temi assegnatigli. Le Commissioni, in ogni caso, nel formulare il loro giudizio sugli allievi, terranno conto delle esercitazioni scritte da essi elaborate durante l'anno accademico. L'esame di diploma consiste in un colloquio sulle varie materie insegnate nella Scuola.

Art. 98. — Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi della Scuola di perfezionamento valgono, in quanto applicabili e per quanto non prescritto nel presente statuto, le disposizioni del vigente ordinamento universitario sugli studenti.

Art. 99. — Gli iscritti devono pagare per la tassa di immatricolazione L. 5000, per la tassa annuale d'iscrizione L. 5000; per contributo di biblioteca L. 3000. I diplomandi dovranno, inoltre, pagare per sopratassa di diploma L. 3000; coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono tenuti al versamento della tassa di diploma in L. 6000.

Tasse, sopratasse e contributi sono versati alla cassa dell'Università; la tassa di diploma va, invece, versata all'Erario. Il provento delle tasse di immatricolazione e di iscrizione va devoluto, per metà, alla Scuola e per l'altra metà è incamerato dall'Università.

Il contributo di biblioteca va interamente devoluto alla biblioteca del Seminario giuridico. Il provento delle sopratasse per gli esami di profitto e di diploma è ripartito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4512.

Art. 100. — Il primo anno della Scuola di perfezionamento viene considerato come corso di pratica forense e, pertanto, può tener luogo della frequenza dello studio di un procuratore per un periodo non superiore ad un anno, ai sensi ed agli effetti dell'art. 18 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578. Gli iscritti che siano in regola con il pagamento di tasse, sopratasse e contributi, possono ottenere il rilascio del certificato relativo da parte del direttore della Scuola, qualora abbiano frequentato il detto primo corso con profitto ed abbiano superato gli esami previsti dal piano della Scuola per l'ammissione al 2° anno.

Art. 101. — Gli atti ed i documenti relativi ai corsi anzidetti sono conservati dalla segreteria dell'Università, che provvede al rilascio dei certificati che siano richiesti dagli interessati. In base ai risultati degli esami di diploma, il rettore dispone il rilascio dei diplomi di specializzazione, che saranno muniti della sua firma, di quella del direttore della Scuola e del direttore amministrativo, oltrecchè del timbro a secco dell'Università.

Art. 166. — L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La frequenza ai corsi, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio è obbligatoria e deve essere attestata dai singoli insegnanti su speciale libretto. Su tale libretto il direttore della Scuola dovrà apporre il visto per la validità di ciascun anno di corso. L'iscritto che non abbia superati gli esami prescritti per ciascun anno di corso può essere ammesso all'anno successivo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1965, n. 71.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « G. Marconi » di Torre Annunziata (Napoli).

N. 71. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « G. Marconi » di Torre Annunziata (Napoli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. 72.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare, sito in Napoli.

N. 72. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavora-

tori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dalla Società in accomandita semplice « Fusaro » di Napoli, il complesso immobiliare, sito in Napoli, via Arenella n. 73, costituito da un suolo edificabile della superficie complessiva di mq. 2050, distinto in catasto terreni al foglio n. 5, particella n. 128-*n*, con retrostante fabbricato industriale di nuova costruzione ad unico piano rialzato di otto vani, alle condizioni specificate nell'atto di compravendita per notar Antonio Ernesto De Feo del 6 agosto 1953, repertorio n. 17046.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. 73.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Rosalia, in frazione Ficuzza del comune di Corleone (Palermo).

N. 73. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 12 febbraio 1964, integrato con dichiarazione del 29 luglio 1964, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Rosalia in frazione Ficuzza del comune di Corleone (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. 74.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Tommaso Apostolo, in frazione Case del comune di Manzano (Udine).

N. 74. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 30 maggio 1964, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima e la seconda del 4 giugno e la terza del 20 giugno 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Tommaso Apostolo, in frazione Case del comune di Manzano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. 75.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in Vicenza.

N. 75. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 4 novembre 1963, integrato con dichiarazione del 4 gennaio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. 76.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Opera « Fides Intrepida », con sede in Venezia.

N. 76. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Opera « Fides Intrepida », con sede in Venezia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1965.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 5 settembre 1961, con il quale l'avv. Renato Morelli è stato nominato presidente dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Viste le dimissioni rassegnate dall'avv. Renato Morelli;

Ritenuta la necessità di provvedere per il quadriennio 1965-1969 alla nomina del nuovo presidente;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Luigi Renato Sansone è nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1965
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 193

(1262)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1965.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino:

a) Tariffa 7, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, approvata con decreto ministeriale 22 ottobre 1960;

b) Tariffa 8, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 6 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1297)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1965.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 12 febbraio 1963, n. 17, con la quale l'Amministrazione provinciale di Avellino ha chiesto la classificazione a provinciale delle strade:

1) Dalla Strada statale n. 164 all'abitato di Cassano Irpino (Km. 1,350);

2) Dalla Strada statale n. 88 alla frazione Castello (Km. 1.000);

3) Dall'abitato di Lauro - Migliano - Casola al confine con la provincia di Napoli (Km. 6,000);

4) Dall'abitato di Lauro alla frazione di Bodano (Km. 0,600);

Visto il voto 23 ottobre 1964, n. 1843, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'articolo 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono pertanto essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le quattro strade elencate nelle premesse, in provincia di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(1326)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1965.

Approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla « Intercontinentale » Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Intercontinentale » Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe e relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe e relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla « Intercontinentale » Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, in sostituzione delle analoghe, approvate con decreto ministeriale 18 luglio 1962:

Tariffa AG, relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa AGI, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 6 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1298)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa consumo di Arcisate, con sede in Arcisate (Varese), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 30 dicembre 1964 alla Società cooperativa consumo di Arcisate, con sede in Arcisate (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa consumo di Arcisate, con sede in Arcisate (Varese), costituita per rogito dott. Mari

Giuseppe in data 22 marzo 1914 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Elzo Zanini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1231)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1965.

Limiti di velocità per la circolazione degli autoveicoli pesanti per l'autostrada Firenze-Mare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Ritenuta la necessità di consentire agli automezzi pesanti in transito sulle autostrade una velocità massima superiore a quella prescritta per la circolazione sulla rete ordinaria fuori dei centri abitati e ciò agli effetti di determinare un più rapido scorrimento del flusso veicolare sulle arterie autostradali;

Visti gli articoli 103 e 125 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale:

Vista la richiesta in data 12 novembre 1964, avanzata dalla Società concessionaria dell'autostrada Firenze-Mare;

Udito il parere del Servizio tecnico;

Decreta:

I limiti di velocità prescritti per la circolazione extraurbana degli autoveicoli pesanti dall'art. 103, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, vengono rispettivamente portati per l'autostrada Firenze-Mare a 90 km. l'ora per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore ad 80 q.li se destinati al trasporto di persone ed a 70 km. l'ora se destinati al trasporto di merci o qualora superino il complessivo peso di 80 q.li se impiegati al trasporto di persone.

Roma, addì 19 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(1228)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1965.

Misura del contributo di vigilanza per l'anno 1964 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Preddente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1964, con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1963 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1964 della misura del contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazioni e di capitalizzazioni nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1964 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione, è stabilito nella misura dello 0,60 per mille sui premi al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1963 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,20 per mille sui premi riscossi dalle Compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 19 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1327)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1965.

Sostituzione di un componente la Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 giugno 1962, n. 567, recante norme in materia di affitto dei fondi rustici, la quale all'art. 5 prevede l'istituzione presso il Ministero della agricoltura e delle foreste di una Commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1963, col quale il prof. Corrado Bonato è stato nominato componente della citata Commissione centrale in qualità di esperto;

Vista la lettera in data 12 novembre 1964, con la quale lo stesso prof. Corrado Bonato ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Nello Lupori è nominato componente della Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici in qualità di esperto, in sostituzione del prof. Corrado Bonato, dimissionario.

Roma, addì 20 febbraio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1331)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1964, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Visti gli atti relativi alla votazione degli espositori e alla designazione del rappresentante degli stessi nel predetto Consiglio, in sostituzione del dott. Arnaldo Giannini, nominato vice presidente;

Decreta:

Il dott. Manrico De Rosa è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza degli espositori, in sostituzione del dott. Arnaldo Giannini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1965

Il Ministro: MEDICI

(1364)

DECRETO PREFETTIZIO 11 gennaio 1965.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Savona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 25134 Div. San. in data 16 settembre 1961, con cui venne costituito il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-64;

Considerato che necessita provvedere alla rinnovazione del detto consesso per il triennio 1965-67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, circa la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Viste le designazioni degli enti ed organizzazioni interessati;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda le nomine dei componenti non di diritto;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1965-67 risulta così composto:

il prefetto, presidente.

Componenti di diritto:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del Tribunale;
l'ingegnere capo del Genio civile;
il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'Ispettorato del lavoro;
l'ufficiale medico militare in attività di servizio, più elevato in grado, residente nel capoluogo;
l'ufficiale sanitario di Savona;
il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Componenti di nomina prefettizia:

Aschero dott. Cesare, medico condotto;
Ascenso comm. Settimo, presidente dell'Amministrazione ospedaliera;
Massa dott. Domenico, direttore sanitario di ospedale;
Cotti prof. Luigi, primario medico ospedaliero;
Scalfi prof. Aldo, primario chirurgo ospedaliero;
Rocco prof. Alberto, dottore in medicina e chirurgia;
Minuto dott. Guido, dottore in medicina e chirurgia;
Salomone prof. Piero, primario pediatra ospedaliero;
Pessano avv. Arnaldo, esperto nelle materie amministrative;
Ferro ing. Giannantonio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Campora ing. Marcello, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Bianucci dott. Pietro, rappresentante dell'Ordine dei medici;
Bovero dott. Pier Luigi, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;
Barbero dott. Giovanni, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
Ramorino Lodovica, rappresentante del Collegio provinciale delle ostetriche;
Salan Giovanna, rappresentante il Collegio infermiere professionali assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici d'infanzia;
Zorzi dott. Aldo, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
Barvitius dott. Ferdinando, rappresentante dello Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie;
Tessitore dott. Luigi, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere di terza classe del Ministero della sanità Tedeschi dott. Vincenzo.

Savona, addì 11 gennaio 1965

Il prefetto: CIGLIESE

(1302)

DECRETO PREFETTIZIO 28 gennaio 1965.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Massa Carrara.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Visto il proprio decreto n. 3155/Gab. in data 14 luglio 1961, con il quale venne ricostituito il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-64;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1261, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, che detta nuove norme in materia;

Ritenuta la necessità di procedere alla rinnovazione del predetto consesso, a norma dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Viste le designazioni degli enti ed organizzazioni interessati;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1965-68, è così costituito:

A) *Componenti di diritto*:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale di Massa;

l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Massa;

l'ispettore capo dell'Ufficio provinciale dell'agricoltura;

il direttore dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

l'ufficiale sanitario del capoluogo;

i direttori delle sezioni medico micrografiche e chimiche del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio residente nel capoluogo.

B) *Componenti di nomina prefettizia*:

Lazzoni dott. Antonio, medico condotto;

il presidente pro-tempore dell'Ospedale civile di Massa;

Nelli dott. Renato, incaricato delle funzioni di direttore sanitario dell'Ospedale civile di Massa;

Luciani prof. Angelo, primario medico dell'Ospedale di Carrara;

Sarteschi prof. Giovanni, primario chirurgo dello Ospedale civile di Massa;

Mazzitelli prof. Michele, Bianchi prof. Pier Luigi e Serri dott. Pietro, medici chirurghi designati dall'Ordine dei medici;

Nori avv. Oreste, esperto in materie amministrative;

Cerruti ing. Fausto e Sturlese ing. Giorgio, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Micheli Pellegrini prof. Valerio, rappresentante dello Ordine dei medici;

Davini dott. Gedeone, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

Borrini dott. Aldo, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

Pagliai Renata, designata dal Collegio delle ostetriche;

Clemente dott. Nicola, rappresentante dell'I.N.P.S.;

Rosselli dott. Luigi, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

Bugliani dott. Francesco, rappresentante dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Biagini Alfredo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Massa, addì 28 gennaio 1965

Il prefetto: Troiani

(1303)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Dinamon S.A.p. » e « Semigel A.p »

Gli esplosivi da mina denominati « Dinamon S.A.p. » e « Semigel A.p », fabbricati dal Consorzio Fabbricanti Dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori all'aperto, per ricerche geofisiche ed in galleria, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi e polverosi, ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo B dell'allegato A al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1316)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Nitrogel 1p » e « Nitrogel 2p »

Gli esplosivi da mina denominati « Nitrogel 1p » e « Nitrogel 2p », fabbricati dal Consorzio Fabbricanti Dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi e polverosi, ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo B dell'allegato A al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1317)

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per i figli dei vigili del fuoco, con sede in Roma, ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio u.s., l'Opera nazionale di assistenza per i figli dei vigili del fuoco, con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, sito nel comune di Montalcino e distinto in catasto alle particelle 28, porzioni *b*) e *c*) e 281 del foglio 83, disposta dallo stesso Comune.

(1320)

Autorizzazione all'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, con sede in Roma, a conseguire un legato costituito da titoli azionari disposto dalla signora Maria Rosa Gabrielli vedova Gagliardi.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio u.s., l'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, a conseguire un legato costituito da titoli azionari, disposto dalla sig.ra Maria Rosa Gabrielli vedova Gagliardi con testamento pubblico del 31 maggio 1963, registrato con verbale 1° giugno 1963, n. 10134 di repertorio, a rogito del notaio Luigi Napoleone.

(1321)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Funzionari Ispettorato del lavoro », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 febbraio 1965 la Società cooperativa edilizia « Funzionari Ispettorato del lavoro », con sede in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 15 febbraio 1952 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(1315)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 3 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,80	624,84	624,78	624,80	624,83	624,80	624,85	624,89	624,82
$ Can.	579,14	578,30	578,50	578,15	577,75	579,15	578,35	578,15	578,05	578,25
Fr. Sv.	144,19	144,11	144,10	144,085	144,10	144,21	144,095	144,15	144,14	144,10
Kr. D.	90,36	90,38	90,38	90,3850	90,35	90,36	90,375	90,35	90,36	90,35
Kr. N.	87,37	87,37	87,385	87,3650	87,35	87,37	87,38	87,38	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,66	121,67	121,65	121,68	121,60	121,66	121,67	121,67	121,69	121,68
Fol.	173,78	173,75	173,78	173,75	173,70	173,77	173,76	173,80	173,79	173,78
Fr. B.	12,59	12,59	12,5920	12,5905	12,59	12,59	12,591	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,51	127,49	127,51	127,50	127,50	127,51	127,52	127,51	127,50
Lst.	1746,05	1746,10	1746 —	1746,075	1746 —	1746,25	1746,20	1745,80	1745,45	1746,20
Dm. occ.	157,18	157,18	157,20	157,20	157,18	157,17	157,195	157,20	157,23	157,18
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,19	24,15	24,18	24,186	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,77	21,77	21,77	21,78	21,80	21,77	21,775	21,78	21,78	21,77

Media dei titoli del 3 marzo 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,65
Redimibile 3,50 % 1934	98,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,79
1 Dollaro canadese	578,25
1 Franco svizzero	144,09
1 Corona danese	90,38
1 Corona norvegese	87,372
1 Corona svedese	121,675
1 Fiorino olandese	173,755
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,51
1 Lira sterlina	1746,137
1 Marco germanico	157,197
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,777

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Gaeta (Latina) di un terreno sito in Gaeta (località Montesecco).

Con decreto ministeriale n. 300.14/62233 del 16 febbraio 1965 l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Gaeta (Latina) di un terreno sito in Gaeta (località Montesecco) del periziato valore di L. 19.200.000 della superficie di mq. 3200, distinto in catasto alla partita 6992 mappale 343, foglio n. 34, confinante a nord con la via Venezia, a sud con la proprietà Simeone e con la via Genova, ad est la via Amalfi e ad ovest con proprietà private, sul quale trovasi in costruzione un Centro assistenziale materno e infantile, con annessa scuola per puericultrici.

(1319)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1965 è stato respinto, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 novembre 1964, il ricorso straordinario prodotto dal primo ufficiale idraulico a riposo Donelli Cesare avverso la mancata promozione alla qualifica di ufficiale idraulico principale.

(1309)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1965, è stato respinto il ricorso straordinario esperito dalla signora Letizia Tenerini avverso il provvedimento con cui è stata negata l'istituzione di una rivendita generi di monopolio in Terni - Quartiere S. Giovanni Battista.

(1310)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) il sig. Ariodante Colietta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montalto Marche (Ascoli Piceno);

2) il dott. Sante Battocchi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia);

3) il sig. Giovanni Fani è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Otricoli (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1965

Il Governatore: CARLI

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

1) il sig. Orazio Di Memmo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonefro (Campobasso);

2) il sig. Alessandro Mucci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pollutri (Chieti);

3) il prof. Giacomo De Flumeri è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio dei Sauri (Foggia);

4) il sig. Lorenzo Stigliani è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia);

5) l'avv. Matteo Renzulli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montesantangelo (Foggia);

6) il sig. Michele Di Conza è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ortanova (Foggia);

7) il prof. dott. Luigi Gabriele Draisci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rignano Garganico (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1965

Il Governatore: CARLI

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) il sig. Saturnino Sanna è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Figu-Gonnosnò (Cagliari);

2) il sig. Riccardo Pippia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senis (Cagliari);

3) il sig. Federico Mancosu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lunamatrona (Cagliari);

4) il sig. Narciso Tuveri è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sardara (Cagliari);

5) il sig. Narciso Erdas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasimius (Cagliari);

6) il sig. Michele Zedde è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ollolai (Nuoro);

7) il sig. Basilio Tangianu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Triei (Nuoro);

8) il sig. Mario Rottigni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chiaramonti (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1965

Il Governatore: CARLI

(1358)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 28 novembre 1964 dalla signora Baziako Anna in Bazijako, nata a Portole (Pola) il 6 marzo 1926, residente a Trieste in via Guerrazzi, 15, tendente ad ottenere a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Basiaco;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Baziako Anna in Bazijako è ridotto nella forma italiana di Basiaco.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 febbraio 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 28 novembre 1964 dal sig. Bazijako Vittorio, nato a Basiachi di Portole (Pola) il 22 gennaio 1924, residente a Trieste in via Guerrazzi, 15, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Basiaco;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Bazijako Vittorio è ridotto nella forma italiana di Basiaco.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Baziako Anna, nata a Portole il 6 marzo 1926, moglie;
2) Bazijako Maria, nata a Portole il 9 luglio 1951, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 febbraio 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 8 gennaio 1965 dal sig. Crivicich Carlo, nato a Pisino il 14 dicembre 1914, residente a Trieste in via Giustinelli, 10, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Crivelli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Crivicich Carlo è ridotto nella forma italiana di Crivelli.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Blazevich Paola, nata a Pisino il 23 luglio 1919, moglie;

2) Crivicich Enzo, nato a Pisino il 25 luglio 1944, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 febbraio 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 26 novembre 1964 dal sig. Janniello Aniello, nato a Fiume il 5 novembre 1932, residente a Trieste in vicolo dell'Edera, 6, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Ianniello;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Janniello Aniello è ridotto nella forma italiana di Ianniello.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti della congiunta del predetto, indicata nella situazione della famiglia e precisamente:

Camuffo Silvia, nata a Trieste il 7 novembre 1939, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 febbraio 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 4 dicembre 1964 dal sig. Markezic Viliano, nato a Portole il 3 gennaio 1923, residente a Trieste in via Flavia, 58, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Marchesi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Markezic Viloano è ridotto nella forma italiana di Marchesi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Jakac Maria, nata a Pinguente il 19 ottobre 1926, moglie;

2) Markezic Sonja, nata a Maresego il 4 luglio 1953, figlia;

3) Markezic Franca, nata a Capodistria il 17 settembre 1956, figlia;

4) Markezic Franco, nato a Capodistria il 17 settembre 1956, figlio;

5) Markezic Claudio, nato a Capodistria il 4 dicembre 1962, figlio;

6) Markezic Gianni, nato a Cremona il 22 giugno 1964, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 febbraio 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 novembre 1964 dal sig. Maurovich Armando, nato a Castelvenere di Pirano (Pola) il 29 marzo 1938, residente a Trieste - S. Croce 570/A, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Mauro;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Maurovich Armando è ridotto nella forma italiana di Mauro.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 febbraio 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 15 dicembre 1964 dal sig. Okretic Ettore, nato a Trieste il 5 aprile 1904 e qui residente in via del Baseggio 1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Oretti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Okretic Ettore è ridotto nella forma italiana di Oretti.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Zaccaria Giorgina, nata a Trieste il 13 giugno 1911, moglie;

2) Okretic Paolo, nato a Trieste il 31 ottobre 1944, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 febbraio 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 15 dicembre 1964 dalla signorina Okretic Eugenia, nata a Trieste l'11 marzo 1902, qui residente in via Cisternone 81, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Oretti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Okretic Eugenia è ridotto nella forma italiana di Oretti.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 febbraio 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 14 ottobre 1964 dal sig. Pachor Augusto, nato a Trieste il 3 settembre 1903 e qui residente in via Cellini 3, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Pacor;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Pachor Augusto è ridotto nella forma italiana di Pacor.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti della congiunta del predetto, indicata nella situazione della famiglia e precisamente:

Delise Caterina, nata ad Isola il 23 maggio 1900, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 febbraio 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 14 ottobre 1964 dalla signorina Pachor Giuliana, nata ad Isola l'11 maggio 1930, residente a Trieste in via Cellini 3, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Pacor;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Pachor Giuliana è ridotto nella forma italiana di Pacor.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 febbraio 1965

p. *Il prefetto*: PASINO

(1361)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a ottantasei posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la nuova tabella organica degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti annessa alla legge n. 318 del 28 marzo 1958;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Considerato che, fatte salve le riserve di legge per le categorie aventi titolo a trattamento preferenziale, sono attualmente conferibili, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 90, ottantasei posti nella predetta tabella organica così suddivisi:

1ª categoria (specializzati)	n.	15
2ª categoria (qualificati)	»	31
3ª categoria (comuni)	»	40
Totale	n.	86

Considerata la necessità di ricoprire i posti vacanti esistenti in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione:

QUALIFICA DI MESTIERE	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	Totale posti
Conducente di automezzi con patente di guida per autoveicoli della categ. B-C-D-E	4	15	—	19
Falegname	—	—	10	10
Elettricista	2	3	—	5
Fotografo	5	—	—	5
Muratore	—	—	10	10
Giardiniere	—	10	10	20
Legatore di libri	—	—	1	1
Fabbro fucinatore e forgiatore	—	—	2	2
Idraulico	—	—	1	1
Fontaniere	—	1	—	1
Litografo	—	1	—	1
Marmista	—	—	4	4
Restauratore (settore disegni e stampe)	—	—	2	2
Preparatore specializzato di laboratori chimici	2	—	—	2
Preparatore specializzato di laboratori fisici	1	—	—	1
Preparatore specializzato di laboratori biologici	1	—	—	1
Tornitore in metallo	—	1	—	1
Totale	15	31	40	86

Art. 2.

La metà dei posti previsti per i mestieri di 3ª categoria è riservata agli operai dello Stato delle categorie inferiori. I posti riservati che non venissero coperti dagli aventi diritto, saranno conferiti agli altri candidati, risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 3.

Gli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti possono prendere parte ai predetti concorsi qualora intendano ottenere il passaggio alle categorie superiori.

Art. 4.

Per l'ammissione ai concorsi predetti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni del limite massimo di età previste dalle vigenti disposizioni di legge, come descritto nel successivo articolo 5;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare).

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età:

per coloro che già rivestono la qualifica di impiegati od operai dello Stato;

per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già in carriera continuativa e cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione delle leggi sulla riduzione degli organici e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il limite massimo di età di cui all'art. 4 lettera b), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni trentanove per coloro che abbiano conseguito ricompense al valore militare (art. 17 del regio decreto-legge 5 gennaio 1926, n. 48);

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine; per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè complessivamente gli aspiranti non superino i quaranta anni di età;

3) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato, inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè complessivamente non si superino quaranta anni.

Art. 6.

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta da bollo da L. 400 e nella forma rispettivamente indicata nei due schemi annessi al presente decreto (allegato A, per gli aspiranti estranei all'Amministrazione dello Stato, ed allegato B, per gli aspiranti in atto già operai dello Stato) dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione delle domande è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulle medesime dal Ministero.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere esclusivamente fra quelle indicate nell'art. 1, per la quale intende concorrere, nonchè la relativa categoria.

Qualora il candidato intenda concorrere per più qualifiche di mestiere, dovrà produrre separate domande;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

8) di essere cittadino italiano;

9) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria (licenza della quinta elementare).

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì:

a) indicare il suo preciso recapito o il Comune di attuale residenza;

b) dichiarare se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate non saranno prese in considerazione.

Il Ministero della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni fornite od omesse informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili al Ministero stesso.

Art. 7.

Gli aspiranti ai posti di 3ª categoria dovranno allegare alla domanda i titoli propri del mestiere per il quale concorrono ai fini di poter conseguire la nomina a scelta mediante la valutazione comparativa dei titoli stessi, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 90 e in particolare: eventuali stati di servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali e parastatali, di enti pubblici, di ditte, di aziende o di privati (gli attestati delle ditte, delle aziende e dei privati, debbono portare gli estremi dei versamenti assistenziali e previdenziali), attestati di frequenza a corsi di perfezionamento e di aggiornamento per qualificazioni professionali, certificati di organizzazioni di categorie, attestazioni di lavori eseguiti, attestati di specializzazioni conseguite in pubblici concorsi a posti di operaio per la categoria specifica per la quale si concorre, etc.

Art. 8.

I candidati ammessi ai concorsi per i mestieri di 1ª e 2ª categoria saranno sottoposti ad una prova d'arte o ad un esperimento pratico, in relazione al mestiere prescelto.

Detta prova d'arte o esperimento pratico, si svolgerà nelle sedi che il Ministero si riserva di stabilire e nei giorni che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi.

La prova o l'esperimento anzidetti non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

I risultati di tali prove od esperimenti serviranno di base per la formazione della graduatoria di merito.

Per i posti di 3ª categoria da conferire a scelta mediante valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti, le Commissioni giudicatrici stabiliranno preventivamente i criteri per la valutazione predetta con determinazione dei relativi punteggi.

Art. 9.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate con decreti ministeriali, ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Le graduatorie di merito dei concorsi saranno formate per le qualifiche di mestiere di 1ª e 2ª categoria in base alla votazione riportata nella prova d'arte o esperimento pratico, di cui al precedente art. 8, e per le qualifiche di mestiere di 3ª categoria in base alla valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti. I candidati utilmente collocati nelle suindicate graduatorie di merito che intendano far valere i titoli di preferenza e precedenza stabiliti dalle vigenti disposizioni, saranno invitati a produrre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di recezione dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

A parità di merito l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

Entro lo stesso termine dovrà essere presentato un certificato medico di parte attestante la idoneità fisica al lavoro in relazione alla qualifica di mestiere per cui il candidato concorre.

Art. 11.

Le graduatorie sono approvate con decreti ministeriali sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al lavoro e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

I candidati dichiarati vincitori del concorso e riconosciuti fisicamente idonei dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di recezione dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 3;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dal l'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art 10;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare il mestiere per il quale concorre.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo;

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I dipendenti di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del presente articolo;

3) certificato medico, come al n. 6) del presente articolo.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 7).

In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 402, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco e della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e *gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti* prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

I candidati che per la partecipazione ai concorsi si siano avvalsi del beneficio delle elevazioni dei limiti di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi i relativi documenti ai sensi dell'art. 5 del predetto bando.

Art. 13.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 12 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. Ciò determinerà la esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per il periodo prescritto, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumeranno servizio entro il termine loro fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1964

Il Ministro: GUI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 dagli aspiranti estranei all'Amministrazione dello Stato e da inviare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - Roma, entro il termine stabilito dall'art. 6 del bando.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . residente in . Prov. di chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . di . . categoria.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 5 del bando, perchè . . . . (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età (1).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Data . . . .

Firma (2) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite di 35 anni abbiano titoli per l'elevazione dal suddetto limite.

(2) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandant del Corpo al quale appartengono.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 dagli aspiranti in atto già operai dello Stato e da inviare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - Roma, entro il termine stabilito dall'art. 6 del bando.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . in atto operaio (specificare la qualifica di mestiere) di . . . . categoria, alle dipendenze della i . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . . . di . . . . categoria.

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto, si autentica la firma dal sig. . . . . operaio di ruolo . . . . di . . . . categoria.

Firma del soprintendente

. . . .

(1118)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a quaranta posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a quaranta posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1964, avranno luogo in Roma il 14 e 15 aprile 1965, con inizio alle ore 8.

I candidati, i cui cognomi cominciano con le lettere che vanno dalla *A* alla *L*, debono presentarsi presso la Facoltà di ingegneria della Università di Roma, via Eudossiana, n. 18 (San Pietro in Vincoli); i candidati, i cui cognomi cominciano con le lettere che vanno dalla *M* alla *Z*, debbono presentarsi presso la Sala sports del Foro Italico, viale dei Gladiatori, n. 65.

(1408)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in chimica;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo articolo 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali e sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra o per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alla lettere a), b) e c), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, si provvederà in conformità all'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 7.

Ai fini della dichiarazione di vincitore del concorso e della formazione della graduatoria degli idonei, i candidati che abbiano superato la prova orale, dovranno dimostrare l'eventuale possesso dei titoli di precedenza nella nomina, previsti per gli invalidi di guerra o per fatto di guerra e per i profughi disoccupati, o quelli di preferenza, per i casi di parità di merito facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'articolo 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la dichiarazione di vincitore del concorso e la graduatoria degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, l'aspirante utilmente collocato in graduatoria dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) il diploma originale di laurea o copia debitamente autenticata.

Soltanto nel caso che l'autorità scolastica si trovi nella impossibilità di rilasciare il diploma è consentita la presentazione del certificato-diploma purchè contenente una dichiarazione in tal senso e l'annotazione che il certificato stesso sostituisce il diploma a tutti gli effetti fino al rilascio di quest'ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vista o dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi. Egli dovrà accettare la sede di servizio che verrà assegnata. Qualora non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina.

Compiuto detto periodo, l'impiegato che avrà ottenuto giudizio favorevole sarà nominato in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1965
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 318. — ANGELINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

1) Oceanografia fisica con particolare riguardo alla chimica oceanografica;

2) Limnologia con particolare riguardo alla chimica delle acque interne;

3) I prodotti della pesca nell'alimentazione e metodi di conservazione dei medesimi.

Prova orale

1) Le acque marine, dolci e salmastre come ambiente di vita;

2) Nozioni di metodica analitica delle acque marine, dolci e salmastre e nozioni di metodica oceanografica e limnologica;

3) Generalità della pesca, piscicoltura e molluschicoltura;

4) Legislazione peschereccia;

5) Le materie delle prove scritte.

Roma, addì 11 dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(885)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1964, registro n. 14 Interno, foglio n. 375, con il quale venne indetto un concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica, è costituita come segue:

Presidente:

Pirelli dott. Mario, vice prefetto;

Componenti:

Prosperi dott. Umberto, vice prefetto ispettore;

Califano prof. dott Elio, sovrintendente direttore capo di 2ª classe;

Rinaldi prof. Innocenzo, titolare di materie giuridiche ed economiche degli istituti tecnici commerciali;

Migliorati prof.ssa Lidia, titolare di ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici commerciali.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dall'archivista di Stato Gencarelli dott. Elvira.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul cap. 1842 del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1965

p. *Il Ministro:* CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1965
Registro n. 5 Interno, foglio n. 221. — DI STEFANO

(1323)

CAMERA DEI DEPUTATI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a cinque posti di vice referendario della Camera

N. 1117

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 6 novembre 1964, n. 889, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami e per titoli per cinque posti di funzionario della carriera direttiva con la qualifica di vice referendario;

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di presidenza nella seduta del 28 gennaio 1965;

Visti gli articoli 2 e 22 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per cinque posti di vice referendario della Camera è così costituita:

Presidente:

Pertini on. avv. Alessandro, vice presidente della Camera.

Componenti:

Rossi on. prof. Paolo, vice presidente della Camera;

Restivo on. prof. Franco, vice presidente della Camera;

Bozzi on. dott. Aldo, deputato questore;

Lajolo on. Davide, deputato questore;

Dosi on. avv. Mario, deputato;

Cosentino dott. Francesco, segretario generale;

Palermo dott. Filippo, vice segretario generale;

Falzone avv. Vittorio, estensore del processo verbale.

Alla suddetta Commissione saranno aggregati tre esperti per le prove di lingue e potranno essere aggregati per la correzione delle prove tecniche, funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere della Camera.

Esplicherà le mansioni di segretario della Commissione stessa, senza voto, il dott. Oberdan Fraddosioi, consigliere della Camera.

Roma, addì 1° febbraio 1965

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(1204)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1791 in data 4 marzo 1964, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Bari, nonchè le terne proposte dal Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici e dai Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari è così costituita:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Ressa dott. Donato, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno;

Barnaba dott. Leonardo, medico provinciale capo;

D'Agostino prof. Lorenzo, primario medico dell'Ospedale consorziale di Bari;

De Bernardis prof. Franco, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Putignano;

Catalano dott. Giorgio, medico condotto.

Segretario:

Zecchino dott. Emilio, consigliere di 1ª classe dei ruoli del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* stabilendo la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del medico provinciale e della Prefettura di Bari ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Bari, addì 22 febbraio 1965

Il medico provinciale: CARONNA

(1349)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, dell'1 agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 5159, del 25 settembre 1962;

Atteso che il dott. Bruno Pinto, dichiarato vincitore della condotta medica di Roccaromana ha rinunciato esplicitamente alla condotta medesima;

Considerato, pertanto, che si rende necessario dichiarare un altro vincitore per la condotta medica di Roccaromana;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 dell'1 agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1955, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, è apportata la seguente ulteriore modifica:

Il dott. Giovan Battista Massucci viene dichiarato vincitore della condotta medica di Roccaromana, in luogo del dott. Bruno Pinto esplicitamente rinunciatario della condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 16 febbraio 1965

Il medico provinciale: LANNA

(1214)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;

Atteso che il dott. Mario Rinaldi, medico condotto in prova di Castel Morrone, dichiarato vincitore della condotta medica frazione Tuoro di Caserta ha accettato la condotta medesima;

Considerato che si rende necessario dichiarare un altro vincitore per la condotta medica di Castel Morrone;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964 è apportata la seguente ulteriore modifica:

« Il dott. Vincenzo Nuzzo viene dichiarato vincitore della condotta medica di Castel Morrone in luogo del dott. Mario Rinaldi, dichiarato vincitore della condotta medica frazione Tuoro di Caserta ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 16 febbraio 1965

Il medico provinciale: LANNA

(1282)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;

Atteso che il dott. Sergio Frezza, dichiarato vincitore della condotta medica di Castel Morrone, ha rinunciato esplicitamente alla condotta medesima;

Considerato, pertanto, che si rende necessario dichiarare un altro vincitore per la condotta medica di Castel Morrone;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964 è apportata la seguente ulteriore modifica:

« Il dott. Andrea Casella viene dichiarato vincitore della condotta medica di Castel Morrone, in luogo del dott. Sergio Frezza, esplicitamente rinunciatario della condotta medesima ».

Il predetto decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 18 febbraio 1965

Il medico provinciale: LANNA

(1284)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante del comune di L'Aquila.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3310/279/1 dell'11 gennaio 1965, pubblicato nei modi di legge, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di L'Aquila;

Vista la nota in data 19 gennaio 1965, n. 31, con la quale il presidente dell'Ordine dei medici della provincia di L'Aquila comunica che la terna di docenti universitari di ruolo o fuori ruolo precedentemente dallo stesso segnalata in via d'urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio dell'Ordine, non è stata confermata dall'Ordine stesso il quale ha proposto altri nominativi di docenti;

Considerata la necessità di modificare il citato precedente decreto nella persona del docente di patologia medica da scegliersi nella terna proposta dal Consiglio dell'Ordine con la citata nota del 19 gennaio 1965;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il decreto n. 3310/279/1 dell'11 gennaio 1965 è modificato nel senso che il prof. Cataldo Cassano, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Roma, è sostituito dal prof. Domenico Campanacci, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Bologna.

Si conferma che gli esami avranno luogo in Roma presso l'Istituto di igiene dell'Università.

L'Aquila, addì 19 febbraio 1965

Il medico provinciale: ROBERTI

(1281)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del dispensario dermovenereo di Lugo

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del dispensario dermovenereo di Lugo, bandito con precedente decreto n. 5275 del 6 novembre 1962;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 21 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1937;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di direttore del dispensario dermovenereo di Lugo:

1. Egidio dott. Angelino . . . . punti 58 — su 100
2. Rapanelli dott. Arturo . . . . » 51,05 »
3. Muccinelli dott. Alfredo . . . . » 40,38 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Ravenna, addì 19 febbraio 1965

Il medico provinciale: VISCOMI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 765 con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto di direttore del dispensario dermovenereo di Lugo, bandito con decreto n. 5275 del 6 novembre 1962.

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del vincitore del concorso medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1937;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Angelino Egidio è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Ravenna, addì 19 febbraio 1965

Il medico provinciale: VISCOMI

(1350)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7419 del 31 dicembre 1962, con cui venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di: Manduria 1ª e 3ª condotta per fraz. Uggiano Montefusco, di Laterza condotta unica, e di Palagianello condotta unica, nonchè il successivo decreto n. 5296 del 1° ottobre 1964 con cui veniva revocata quest'ultima condotta;

Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto, costituita con decreto n. 6726 del 3 dicembre 1964;

Riscontrata la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per l'assegnazione delle condotte, di Manduria: 1ª condotta; Manduria: 3ª condotta per fraz. Uggiano Montefusco; Laterza: condotta unica:

1. Tagliente Antonia . . . . . punti 63,06 su 120
2. Ranieri Dora Pia . . . . . . » 61,10 »
3. Mancino Maria . . . . . . » 59,56 »
4. Pacchiarotti Licia . . . . . » 58,48 »
5. Franzoso Concepita . . . . . » 56,91 »
6. Teruggi Rosa Maria . . . . . » 55,58 »
7. Vernaglione Anna . . . . . . » 55,10 »
8. Sagratella M. Pia . . . . . » 53,32 »
9. Ritelli Clelia . . . . » 52,95 »
10. Antermite Addolorata . . . . » 52,63 »
11. Grassi Addolorata . . . . . » 51,33 »
12. Vergari Cosima . . . . . . » 50,35 »
13. Rossetti Valentina . . . . . » 49,73 »
14. Ancora Cristina . . . . . . » 47,94 »
15. Converti M. Grazia . . . . . » 47,76 »
16. Negri Angela . . . . » 47,23 »
17. Politi Concetta . . . . . . » 47,02 »
18. Bellanova Calò Grazia . . . . » 46,90 »
19. Melone M. Pompea . . . . . » 46,50 »
20. Pauselli Amelia . . . . . . » 45,97 »
21. Rossetti Maria . . . . » 44,62 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori, dell'Ufficio del medico provinciale di Taranto, della Prefettura di Taranto e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 17 febbraio 1965

Il medico provinciale: CLERICO'

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1023 in data 17 febbraio 1965, con cui viene approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta dei Comuni di Manduria: 1ª condotta, Manduria: 3ª condotta per fraz. Uggiano Montefusco, Laterza;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle seguenti candidate dichiarate vincitrici del concorso suddetto sono assegnate le sedi a fianco di ciascuna indicata:

1) Tagliente Antonia: Manduria (1ª condotta);

2) Ranieri Dora Pia: Manduria (3ª condotta) per fraz. Uggiano Montefusco;

3) Mancino Maria: Laterza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi negli albi pretori dell'Ufficio medico provinciale di Taranto, della Prefettura di Taranto e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 17 febbraio 1965

Il medico provinciale: CLERICO'

(1351)

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

UMBERTO PETTINARI, *direttore*